

Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 32859/13 depositata i 29 luglio 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 203/2011 GIUDICE DI PACE di RAPALLO, del 20/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte.

1. Con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 il Giudice di pace di Rapallo condannava A.L., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, alla pena di Euro 5000,00 di ammenda. Motivava il giudice territoriale che l'imputato era stato controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato, il (OMISSIS), senza essere in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia e che tanto integrava il reato contestato.

2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo che, al momento del controllo di polizia, grazie all'intervento recentissimo del giudice delle leggi che ha rimosso i relativi ostacoli normativi, l'imputato si accingeva a contrarre matrimonio con la cittadina italiana P.L., matrimonio in effetti contratto il (OMISSIS), come da estratto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso.

Di qui la ricorrenza nella fattispecie della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., e cioè l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio.

Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente la incompatibilità della norma incriminatrice con la direttiva Europea 2008/115/CE. 3. Il ricorso è fondato nel suo primo motivo di impugnazione, assorbente di ogni altra censura.

Ed invero le circostanze richiamate dalla difesa a sostegno delle conclusioni assolutorie risultano documentalmente provate e tali erano anche nel processo di prime cure.

Al momento del controllo di Polizia, il 26 agosto 2011, l'imputato era infatti in procinto di sposare una cittadina italiana, come provato dalle anteriori pubblicazioni di rito, matrimonio in effetti poi contratto il (OMISSIS) successivo.

Posto che il matrimonio con una cittadina italiana avrebbe consentito all'imputato la legittima permanenza nel nostro Paese, come dimostrato dal permesso di soggiorno per questo rilasciato in suo favore dal Ministero degli interni l'8 gennaio 2012, in ragione proprio dell'intervenuto vincolo matrimoniale con la cittadina italiana P.L., il riconoscimento di tale circostanza appare decisivo ai fini di causa.

Ciò premesso legittimo e fondato appare pertanto il richiamo difensivo alla norma di cui [all'art. 51 c.p.](#), e cioè all'esimente dell'esercizio di un diritto, quale deve ritenersi, senza tentennamenti interpretativi, quello di contrarre matrimonio, nella fattispecie idoneo a scriminare la punibilità della condotta contestata, giacché l'imputato si trovava nel nostro Paese al fine di esercitare il diritto a contrarre matrimonio con una cittadina italiana, con serietà di intenti dimostrata dal successivo comportamento.

In altri termini, il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento, non viola il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013